

XVIII legislatura

A.S. 2267:

"Conversione in legge del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, recante misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori"

Giugno 2021
n. 225



servizio del bilancio
del Senato



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2021). Nota di lettura, «A.S. 2267:"Conversione in legge del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, recante misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori"». NL225, giugno 2021, Senato della Repubblica, XVIII legislatura

INDICE

Articolo 1 (<i>Assegno temporaneo per i figli minori</i>)	1
Articolo 2 (<i>Criteri per la determinazione dell'assegno temporaneo per i figli minori</i>)	2
Articolo 3 (<i>Modalità di presentazione della domanda e decorrenza</i>)	8
Articolo 4 (<i>Compatibilità</i>)	8
Articolo 5 (<i>Maggiorazione degli importi degli Assegni per il nucleo familiare</i>).....	10
Articolo 6 (<i>Rifinanziamento dei Centri di assistenza fiscale</i>)	12
Articolo 7 (<i>Disposizioni in materia di monitoraggio dei limiti di spesa relativi ai trattamenti di integrazione salariale</i>).....	13
Articolo 8 (<i>Disposizioni finanziarie</i>)	14

Articolo 1 ***(Assegno temporaneo per i figli minori)***

Il comma 1 riconosce, a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, ai nuclei familiari che non abbiano diritto ai trattamenti al nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 1988, un assegno temporaneo su base mensile, a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, siano in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:

a) con riferimento ai requisiti di accesso, cittadinanza, residenza e soggiorno, il richiedente l'assegno deve cumulativamente:

1) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;

2) essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;

3) essere residente e domiciliato in Italia con i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d'età;

4) essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;

b) con riferimento alla condizione economica, il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, calcolato ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.


La RT ricorda che l'assegno in questione spetta ai soli nuclei che non posseggono i requisiti per la titolarità degli assegni al nucleo familiare (ANF); questi ultimi, invece, continueranno ad essere corrisposti alle famiglie di lavoratori dipendenti e assimilati secondo le modalità disposte dall'articolo 5.

Al riguardo, nel rinviare per i profili di quantificazione all'articolo 2, analizzato dalla RT congiuntamente al presente articolo, si osserva che andrebbe confermata la compatibilità con la normativa europea (articolo 12 della direttiva 2011/98/UE) che consente di escludere dai sussidi familiari i cittadini di paesi terzi che sono stati autorizzati a lavorare nel territorio di uno Stato membro per un periodo non superiore a sei mesi, i cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi a scopo di studio o i cittadini di paesi terzi cui è consentito lavorare in forza di un visto. Infatti la norma citata impone di non restringere i settori della sicurezza sociale per i lavoratori di paesi terzi che svolgono o hanno svolto un'attività lavorativa per un periodo minimo di sei mesi e sono registrati come disoccupati. In tal senso, rispetto alla normativa del decreto-legge in esame potrebbero essere inclusi anche coloro che non sono attualmente titolari di contratto di lavoro almeno semestrale ma che hanno avuto tale contratto in passato e sono registrati come disoccupati.

Articolo 2

(Criteri per la determinazione dell'assegno temporaneo per i figli minori)

Il comma 1 stabilisce che l'assegno a favore dei soggetti di cui all'articolo 1 è determinato in base alla tabella di cui all'Allegato 1 al presente decreto, che individua le soglie ISEE e i corrispondenti importi mensili dell'assegno temporaneo per ciascun figlio minore, in relazione al numero dei figli minori. In luogo della tabella, per la quale si fa rinvio alle pagine 20-32 dell'A.S. 2267, si propone di seguito un grafico rappresentativo dell'evoluzione degli importi spettanti per un figlio al variare dell'ISEE. Gli importi per figlio sono gli stessi in presenza di due figli ma la famiglia riceve il doppio in quanto ha due figli. Invece in presenza di tre figli, l'importo per ciascun figlio è maggiorato di una cifra tra il 30 e 33 per cento a seconda del valore ISEE.



Il comma 2 dispone che gli importi di cui all'Allegato 1 sono maggiorati di 50 euro per ciascun figlio minore con disabilità.

Il comma 3 prevede che il beneficio di cui ai commi 1 e 2 e all'articolo 4, comma 3, sia riconosciuto dall'INPS nel limite massimo complessivo di 1.580 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa anche in via prospettica e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma, pari a 1.580 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 8.

La RT ribadisce che per ciascun figlio minore l'importo di base dell'assegno è pari a 167,5 euro (137,5+30) mensili. Se nel nucleo sono presenti più di due figli, l'importo di base viene maggiorato del 30% su ciascun figlio. Gli importi mensili dell'assegno sono pertanto così determinati, per ISEE fino a 7.000 euro:

N° figli minori	Importo mensile
1	167,5
2	335,0
3	653,4
4	871,2
5	1089,0

Se nel nucleo sono presenti più di cinque figli minori, all'importo di 1.089 euro spettante al nucleo con cinque figli vengono aggiunti 217,8 euro mensili per ciascun figlio ulteriore al quinto.

Se nel nucleo sono presenti figli inabili, è riconosciuta un'ulteriore maggiorazione di 50 euro per ciascun figlio minore inabile.

La spettanza dell'assegno viene determinata in base all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), che non deve essere superiore a 50.000 euro. In particolare l'importo sopra determinato:

- spetta pienamente per un ISEE non superiore a 7.000 euro;
- per un ISEE superiore a 7.000 euro e non superiore a 15.000 euro: si riduce in maniera lineare fino ad assumere un valore pari al 50% in corrispondenza di un ISEE pari a 15.000 euro;
- per un ISEE superiore a 15.000 euro e non superiore a 40.000 euro: si riduce in maniera lineare fino ad assumere, in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro, un valore pari a 30 euro mensili per ciascun figlio minore nei nuclei con uno o due figli, 40 euro mensili per i nuclei con tre o più figli;
- per un ISEE superiore a 40.000 euro e non superiore a 50.000 euro: si mantiene costante a un valore pari a 30 euro mensili per ciascun figlio minore nei nuclei con uno o due figli, 40 euro mensili per i nuclei con tre o più figli;
- per un ISEE superiore a 50.000 euro l'assegno non spetta.

In base ai criteri di spettanza appena esposti, che vedono decrescere linearmente il valore dell'assegno al crescere dell'ISEE, è stata redatta la tabella allegata al testo di legge nella quale sono riportati gli importi che spettano a ciascun figlio in funzione di scaglioni ISEE di ampiezza pari a 100 euro. Gli importi spettanti per ciascun figlio sono differenziati per i nuclei in cui siano presenti uno o due figli e per i nuclei in cui siano presenti tre o più figli.

La stima degli effetti finanziari è stata effettuata mediante il modello di microsimulazione *Tax-Ben* del Dipartimento delle Finanze. Il modello ricostruisce la condizione economica e sociale delle famiglie italiane sulla base del campione Istat Eu-Silc integrato con dati di fonte amministrativa. In particolare le informazioni degli

individui del campione sono integrate, mediante *matching* puntuale, con i dati provenienti dalle dichiarazioni fiscali, dagli archivi catastali, dall’anagrafe dei rapporti finanziari, dall’estratto contributivo, dal casellario pensionistico e da altri archivi di fonte amministrativa. Una procedura di ottimizzazione genera un vettore di nuovi pesi in grado di replicare in aggregato le principali grandezze economiche (redditi e patrimoni) rilevanti per le analisi.

Sono stati individuati i nuclei destinatari del provvedimento in base alla presenza e al numero di figli minori, nonché in base alla mancanza di requisiti per l’accesso ai trattamenti ANF; per quanto riguarda i requisiti di accesso di cui all’articolo 1, comma 1, lett. a), n.1 e n.4, si precisa che la base dati utilizzata non consente di distinguere, tra i cittadini non italiani, quelli che risiedono in Italia da oltre sei mesi. Le stime, quindi, hanno carattere prudenziale, poiché sono stati considerati tutti i nuclei di cittadini residenti con figli minori.

Per i nuclei individuati è stato quindi ricostruito l’indicatore ISEE sulla base di tutte le informazioni personali, reddituali e patrimoniali disponibili. Il livello dell’ISEE ha consentito di posizionare ciascun nucleo in un preciso scaglione della tabella degli importi, determinando in maniera puntuale il valore da moltiplicare per il numero di figli presenti.

	Nuclei (mln)	Figli (mln)	Risorse (mld)
1 figlio	0,9	0,9	0,6
2 figli	0,7	1,4	0,8
più di 2 figli	0,1	0,5	0,4
Totale	1,8	2,7	1,8

Per la misura in oggetto si stima una spesa di competenza pari a 1.828 milioni di euro per il secondo semestre 2021. Nell’ambito di tale stima il peso rivestito dalla maggiorazione di 50 euro spettante per i figli minori disabili è quantificabile in circa 4 milioni di euro.

La platea di beneficiari del nuovo assegno è costituita da 1,8 milioni di famiglie non titolate alla fruizione degli ANF. In tali famiglie sono presenti circa 2,7 milioni di figli minori.

Il beneficio medio riferibile alla misura per il periodo che va dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021 è pari a 1.056 euro per nucleo e 674 euro per figlio.

Al riguardo, da un punto di vista metodologico, si ritiene corretta la scelta di operare la quantificazione attraverso lo strumento della microsimulazione, applicato alle banche dati indicate e integrate con dati di fonte amministrativa, anche se sarebbe stato

opportuno fornire almeno alcuni dati parziali prima di presentare le conclusioni raggiunte (1,8 milioni nuclei con 2,7 milioni di minori coinvolti, importi medi di 1.056 euro per nucleo e 674 euro per figlio, da cui discende un assegno mensile di 112 euro), il cui riscontro non risulta pertanto possibile.

Sulla base dei dati sulla composizione dei nuclei familiari disponibili su I.stat e considerando sia il numero complessivo di minorenni che quelli interessati dall'articolo 5, si può ragionevolmente ritenere condivisibile il numero complessivo dei minori inseriti in famiglie con ISEE inferiore a 50.000 euro e finora senza accesso all'ANF (2,7 milioni in 1,8 nuclei). Per quanto riguarda la distribuzione dei nuclei, tuttavia, i dati appena citati (confrontando i nuclei con 3, 4 e 5 o più persone, che, al netto di diversificazioni presumibilmente distribuite in modo uniforme fra le varie tipologie, dovrebbero individuare rispettivamente i nuclei con 1, 2 e 3 o più minori) suggerirebbero un maggior numero di nuclei con più di 2 figli rispetto a quelli indicati (0,1 milioni), se confrontati alle altre due categorie. Viceversa, il numero medio di figli indicato dalla RT per i nuclei con almeno 3 figli (ovvero 5, rapportando i 0,5 milioni di figli ai 0,1 milioni di nuclei) sembra obiettivamente sovrastimato. Nel complesso gli effetti dei due rilievi appena formulati dovrebbero tendere ad elidersi, non incidendo significativamente sulla quantificazione complessiva.

Si conviene con la RT in ordine al carattere prudenziale di aver considerato tutti i cittadini stranieri, a prescindere dal requisito richiesto della residenza da almeno 2 anni o del contratto di lavoro almeno semestrale. Va tuttavia evidenziato che, poiché i destinatari del presente articolo sono sostanzialmente lavoratori autonomi e disoccupati, non appare chiara l'effettiva portata di tale disposizione, i cui effetti sulla determinazione della platea dovrebbero comunque essere trascurabili.

In ordine alle risorse previste per l'assegno ai nuclei con un solo figlio si osserva che viene evidentemente stimato un importo unitario di 667 euro (ovvero 111 euro mensili), il che implica un valore medio dell'ISEE pari a 12.300-12.400 euro. Nel complesso tale valore medio dell'ISEE, che è in effetti la variabile determinante dell'importo da erogare, sembra sufficientemente prudenziale, anche se non si dispone di elementi diretti di riscontro. Si ritiene comunque tale valore coerente con i dati riferiti dalla RT per il cd. "bonus nuovi nati" (comma 362 della legge n. 178 del 2020), nella quale venivano collocati fino a 7.000 euro di ISEE circa 135.000 beneficiari su 430.000 totali (ovvero poco più del 30%). A corroborare tale giudizio concorre il fatto che verosimilmente la platea relativa al "bonus nuovi nati" sia meno benestante di quella comprendente in generale nuclei con figli minori, perché composta da soggetti in età mediamente più giovane; viceversa, il fatto che la platea di cui al presente articolo sia sostanzialmente composta da disoccupati e lavoratori autonomi suggerisce la possibilità di un abbassamento dell'ISEE medio rispetto a quello implicitamente assunto nella RT al citato comma 362.

Per i nuclei con 2 figli l'importo medio del trattamento per ciascun figlio si attesterebbe sui 571 euro (ovvero 95 mensili, il 14% in meno rispetto al caso del figlio unico), il che implica un valore medio dell'ISEE pari a circa 13.900 euro. Nel complesso,

rilevato che un ISEE moderatamente più elevato, pur in presenza di un secondo figlio minore e quindi di un meccanismo di abbassamento dell'ISEE in virtù della cd. scala di equivalenza, sembra una conclusione realistica, giacché la disponibilità di maggiore ricchezza in termini reddituali e patrimoniali dovrebbe aumentare - *ceteris paribus* - la disponibilità a procreare (perlomeno in linea di massima e nei limiti comunemente accolti e diffusi a livello sociale).

Per i nuclei con almeno 3 figli il beneficio medio per figlio si attesta sugli 800 euro (ovvero 133 mensili, quasi il 20% in più del valore medio rispetto ai nuclei con un solo figlio), il che implica un valore medio dell'ISEE pari a circa 13.200. Sul punto, va considerato che la scala di equivalenza ISEE mentre attribuisce un peso supplementare di 0,42 al secondo figlio, dà un peso di 0,39 al terzo figlio, riducendo quindi proporzionalmente di meno il valore finale. Inoltre, potrebbero concorrere motivazioni personali rispetto alle mere possibilità economiche nelle scelte di avere più di due figli, per cui appare plausibile il risultato implicitamente indicato dalla RT in merito all'ISEE medio.

In generale, la RT pone quindi i valori medi dell'ISEE fra i 12.500 e i 14.000 euro circa in presenza delle diverse tipologie di nuclei con figli minori. Tali valori appaiono condivisibili anche alla luce di quanto desumibile dal "Rapporto di monitoraggio relativo agli anni 2018 e 2019 sul nuovo ISEE"¹ redatto dal Ministero del lavoro. Infatti, assumendo un valore ISEE corrispondente - per ogni fascia indicata, in presenza di minori - a quello medio della fascia stessa, si ricaverebbe un ISEE medio per tali nuclei familiari pari a circa 10.300 euro. Anche se tale valore andrebbe di per sé corretto al ribasso in quanto la platea del presente articolo non considera i lavoratori dipendenti mentre include i disoccupati, bisogna considerare che le DSU presentate (sulla base delle quali viene redatto il citato rapporto) riguardano solo il 30% della popolazione e che appare ragionevole ipotizzare che i nuclei che non presentano DSU siano maggiormente rappresentati nella fascia di ISEE superiore alle medie indicate dalla RT, fino a 50.000 euro.

In relazione ai figli minori disabili, la RT afferma che ad essi è ascrivibile un onere (ricompreso in quello complessivo di 1.828 milioni di euro) pari a 4 milioni di euro, il che implica che la platea dei minori per i quali il nucleo familiare di riferimento può accedere al beneficio (indipendentemente dal dato ISEE purché sia nel limite massimo di 50.000 euro) è costituita da circa 13.330 soggetti. Tale dato sembra ampiamente sottostimato, alla luce del fatto che la norma non richiede un grado di disabilità superiore ad una determinata percentuale per accedere al beneficio aggiuntivo. Infatti, da un recente rapporto Istat sull'inclusione scolastica degli alunni con disabilità², si evince che il 3,3% dei minori in Italia ha qualche forma di disabilità (considerando uniforme la distribuzione della disabilità fra minori studenti e non). Si tratterebbe di circa 315.000 soggetti. Atteso che la platea complessivamente interessata dal presente articolo

¹ V. <https://www.lavoro.gov.it/strumenti-e-servizi/ISEE/Documents/Rapporto-ISEE-2019.pdf>

² V. <https://www.istat.it/it/files//2020/02/Alunni-con-disabilita-2018-19.pdf>

raccoglie circa 2,7 milioni di minorenni (ovvero il 28% del totale), ci si dovrebbe attendere - nell'ipotesi di una distribuzione uniforme fra le fasce sociali dei minorenni con disabilità, anche se, al limite, si potrebbe ipotizzare maggiori concentrazioni nelle fasce con ISEE inferiore, in quanto la presenza di un soggetto disabile nel nucleo familiare tende a condurre fuori dal mercato del lavoro, per esigenze di accudimento, il genitore con il reddito da lavoro più basso - circa 85.000/90.000 minori disabili nell'ambito delle platee considerate dal presente articolo. Assumendo una sottostima della platea dell'ordine delle 70.000 unità, si avrebbe conseguentemente una sottostima dell'onere pari a circa 20 milioni di euro.

In linea generale, comunque, fermo restando che le quantificazioni indicate sembrano ragionevoli, al netto delle perplessità appena espresse relative ai minori disabili, si ribadisce l'opportunità di esplicitare con qualche elemento di dettaglio l'*iter* seguito nella microsimulazione.

Va peraltro considerato che la RT non tiene conto della percentuale fisiologica di aventi diritto che però non presentano domanda e che in caso di una misura avente una durata temporanea di sei mesi potrebbe risultare anche maggiore della media registrata normalmente³. Tale omissione conduce ad una sovrastima dell'onere.

Per quanto attiene all'onere complessivo, si evidenzia che l'indicazione recata dal comma 3 di un onere di 1.580 milioni di euro, anziché 1.828 milioni, deriva dal fatto che vengono scomutate dall'onere le risorse già erogate a legislazione vigente in relazione al RdC per la presenza di soggetti minori nel nucleo beneficiario. In sostanza tali somme assorbono una quota del nuovo trattamento, il cui onere effettivo si riduce corrispondentemente (appunto, dei 248 milioni di euro che conducono l'onere totale da 1.828 a 1.580 milioni di euro). Tuttavia, si osserva che l'effettivo rispetto del limite complessivo di spesa di 1.580 milioni di euro potrebbe risultare difficoltoso in rapporto proprio ai calcoli relativi alla quota assorbita dal RdC ove questa risultasse inferiore al previsto (si veda anche l'articolo 4).

Si segnala, infine, che il rispetto dell'onere, che è comunque configurato in termini di tetto di spesa, non è presidiato dal consueto meccanismo che al monitoraggio accompagna, in presenza del raggiungimento, anche in via prospettica, del limite di spesa, l'espressa previsione del blocco di ulteriori erogazioni. Andrebbe quindi approfondita la portata del limite di spesa, in presenza di un assegno che potrebbe essere considerato un diritto soggettivo, come è per l'istituto dell'Assegno per nuclei familiari, che costituisce per i cittadini in questione - un diritto soggettivo perfetto ("*entitlement*"), restando di conseguenza preclusa, pur in assenza di espressa disposizione in tal senso, ogni ulteriore concessione al raggiungimento, anche in via prospettica, del predetto limite di spesa.

³ Ad esempio, la RT relativa all'introduzione del Reddito di cittadinanza stimava che un 15 per cento dei potenziali beneficiari non avrebbe presentato la domanda. Cfr. A.S. 1018, pag.17

Articolo 3 ***(Modalità di presentazione della domanda e decorrenza)***

Il comma 1 prevede che la domanda sia presentata in modalità telematica all'INPS ovvero presso gli Istituti di patronato, secondo le modalità indicate dall'INPS entro il 30 giugno 2021. Resta ferma la decorrenza della misura dal mese di presentazione della domanda stessa. Per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, sono corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021.

Il comma 2 dispone che l'erogazione dell'assegno avviene mediante accredito su IBAN del richiedente ovvero mediante bonifico domiciliato, salvo quanto previsto all'articolo 4, comma 3, del presente decreto in caso di nuclei familiari percettori di Reddito di cittadinanza. In caso di affido condiviso dei minori, l'assegno potrà essere accreditato in misura pari al 50% sull'IBAN di ciascun genitore.

Il comma 3 esclude che l'assegno concorra a formare la base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

La RT non si sofferma sull'articolo.

Al riguardo, nulla da osservare, atteso che le disposizioni rivestono natura meramente procedurale.

Articolo 4 ***(Compatibilità)***

Il comma 1 definisce il beneficio dell'assegno per figli minori di cui all'articolo 1 compatibile con il Reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge n. 4 del 2019, secondo quanto previsto dai commi 3 e 4, e con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle regioni, province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali, nonché, nelle more dell'attuazione della legge n. 46 del 2021 (legge delega per l'istituzione dell'assegno unico per i figli minori), con le misure indicate all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), della medesima legge n. 46 del 2021 (assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori; assegno di natalità; premio alla nascita; fondo di sostegno alla natalità; detrazioni fiscali), con esclusione dell'assegno per il nucleo familiare previsto dall'articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 1988.

Il comma 2 impone che, in caso di variazione del nucleo familiare in corso di fruizione dell'assegno di cui all'articolo 1, la dichiarazione sostitutiva unica (DSU) aggiornata sia presentata entro due mesi dalla data della variazione. La prestazione decade d'ufficio dal mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione ISEE aggiornata, ovvero è adeguata nel caso in cui i nuclei familiari abbiano presentato contestualmente una nuova domanda di assegno temporaneo.

Il comma 3 prevede che per i nuclei familiari percettori di Reddito di cittadinanza l'INPS corrisponde d'ufficio, a valere sul limite di spesa di cui all'articolo 2, comma 3, l'assegno di cui all'articolo 1 congiuntamente ad esso e con le modalità di erogazione del reddito di cittadinanza, fino a concorrenza dell'importo dell'assegno spettante in ciascuna mensilità ai sensi di quanto previsto dal presente comma. Il beneficio complessivo è determinato sottraendo dall'importo teorico spettante la quota di Reddito di cittadinanza relativa ai figli minori che fanno parte del nucleo familiare calcolata sulla base della scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 4 del 2019.

Il comma 4 stabilisce che per la determinazione del Reddito familiare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), n. 4), del decreto-legge n. 4 del 2019, l'assegno temporaneo non si computa nei trattamenti assistenziali di cui all'articolo 2, comma 6, del citato decreto-legge.

La RT, al fine di stimare la quota di assegno assorbito dal reddito di cittadinanza, afferma che è stata utilizzata la seguente formula:

$$ImportoRdc * \left[\frac{\sum_i qm_i}{Q} \right]$$

dove:

qm_i è il parametro della scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 4 del 2019, riferita a ciascun minore (i) presente nel nucleo;

Q è la somma dei parametri della scala di equivalenza considerati ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 4 del 2019, riferita a tutti i componenti del nucleo.

Ai fini della determinazione della componente derivante dall'applicazione della formula sopra descritta, sono stati presi in considerazione i nuclei percettori, con almeno un minore, di RdC nell'anno 2020. Applicando a livello individuale il calcolo proposto, si stima un risparmio complessivo, calcolato su base annua, pari a circa 496 milioni di euro. Nella tabella che segue vengono riportati alcuni elementi utili ai fini della valutazione degli importi. La stima è ottenuta moltiplicando il numero di nuclei interessati (404.459) per l'importo medio mensile della componente assorbita dal reddito di cittadinanza (138,34 euro) e per il numero medio di mensilità percepite (8,9).

Distribuzione dei nuclei beneficiari di almeno una mensilità di Reddito/Pensione di cittadinanza nell'anno di riferimento per classi di Isee.

Classe Isee	Anno 2020 (Gennaio - Dicembre)							
	Situazione attuale					Stima effetti finanziari		
	Numeo nuclei	di cui Nuclei con Anf 2020	Importo medio mensile Anf	Importo medio mensile percepito RdC	Numero medio di mensilità percepite RdC	Numeo nuclei	Importo medio mensile componente integrata	Numero medio di mensilità percepite
Nuclei con 1 minore	268.404	59.699	134	617,80	8,5	208.705	83,93	8,7
Nuclei con 2 minore	192.180	59.095	239	658,09	8,7	133.085	167,65	9,0
Nuclei con 3 o più minori	93.222	30.553	389	660,13	8,8	62.669	250,15	9,1
Totale nuclei con minori	553.806	149.347	229	639,18	8,6	404.459	138,34	8,9

Letture archivi 7 aprile 2021

Pertanto su base semestrale la quota di assegno assorbita dal reddito di cittadinanza è pari a circa 248 milioni di euro per l'anno 2021.

Al riguardo, si si osserva che il valore del numero di nuclei con minori riportato dalla tabella proposta dalla RT, pari a 553.806, è significativamente superiore all'omologo dato riscontrabile nel report di monitoraggio del Reddito di Cittadinanza per il 2020⁴, pari a 386.245. Preso atto dei dati relativi ai nuclei con ANF 2020, sui quali non si dispone di elementi di riscontro, ma che sembrano verosimili, il numero di nuclei

⁴ V. https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/Dati_analisi_bilanci/Osservatori_statistici/Report_trimestrale_Rei-RdC_Rem_Aprile_2019-Marzo_2021.pdf, tavola 1.7.

(404.459) considerati nella presente quantificazione risulterebbe di conseguenza sovrastimato di oltre 150.000 unità.

Il valore dell'importo medio mensile corrispondente alla componente assorbita dal RdC (138,34 euro) sembra in linea di massima conforme ai valori desumibili nel citato report dalla crescita del RdC al variare dei componenti minorenni. In relazione al numero medio di mensilità percepite in un anno non si hanno rilievi da formulare, nel presupposto che il valore indicato tenga presente il fatto che *ex lege* il RdC viene sospeso per un mese dopo 18 mesi di trattamento continuativo.

Sembra quindi necessario un approfondimento sulla platea considerata che qualora sovrastimata condurrebbe a risparmi inferiori a quelli indicati con conseguente impatto sull'onere di cui all'articolo 2, da cui i risparmi in questione sono stati sottratti (in relazione alla contabilizzazione complessiva degli effetti derivanti dal presente articolo con quelli di cui all'articolo 2, si rinvia all'analisi svolta in relazione a quest'ultimo).

Articolo 5

(Maggiorazione degli importi degli Assegni per il nucleo familiare)

Il comma 1 dispone che, a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, gli importi mensili in vigore, superiori a zero e percepiti dagli aventi diritto, relativi all'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 1988, per i nuclei familiari fino a due figli sono maggiorati di 37,5 euro per ciascun figlio, mentre per i nuclei familiari di almeno tre figli sono maggiorati di 55 euro per ciascun figlio.

Il comma 2 provvede alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 1.390 milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 8.

La RT, dopo aver ribadito il contenuto dell'articolo, afferma che dagli archivi gestionali dell'INPS sono stati estrapolati i dati relativi all'anno 2019, per le tabelle con figli (11-19) e senza figli (20A-21D) individuando, con riferimento ai lavoratori dipendenti a conguaglio del settore privato, il numero di percettori ANF e la relativa spesa per prestazioni. Tale platea è composta da circa 2,7 milioni di nuclei (di cui con figli 2,5 milioni). Sempre dagli archivi si desume una spesa 2019 per ANF pari a 3.375,3 milioni di euro per i nuclei con figli.

Il maggior onere della disposizione è stato calcolato sui beneficiari dell'anno 2019, in quanto il 2020 risente dell'effetto Covid-19 e meno in linea con il *trend* storico, effettuando le simulazioni sulla distribuzione dei nuclei delle diverse tabelle in ragione del reddito e del numero di componenti ipotizzando prudenzialmente l'erogazione del beneficio a tutti per 5,5 mensilità (prudente rispetto alla situazione reale che presenta circa 10 mensilità annue) e l'invarianza della platea dei beneficiari per l'anno di applicazione della norma.

Per ciascuna tabella con figli (11-19), inoltre, sono stati desunti il numero di percettori distintamente per classi di reddito e per numero di componenti. A tali numerosità sono stati applicati, per 5,5 mesi, sia gli importi previsti a normativa vigente sia i nuovi importi derivanti dalle maggiorazioni sopra descritte pervenendo alla definizione di un maggior onere relativo ai lavoratori dipendenti del settore privato a conguaglio pari a

930,6 milioni di euro, che rappresenta un incremento di circa il 26% della spesa complessiva dei nuclei familiari con figli.

Si è ipotizzata anche per le altre categorie di percettori di ANF (disoccupati, agricoli, domestici, ecc.) una stessa percentuale di incremento dell'ANF conseguente all'applicazione delle maggiorazioni. Nella tabella seguente sono riportati gli effetti finanziari che deriverebbero meccanicamente da tale ipotesi e che determinerebbero effetti complessivi derivanti dalla proposta in esame per i lavoratori dipendenti del settore privato pari a 1.133,2 milioni di euro.

**Maggiori oneri per incremento ANF in cifra fissa
(Importi in milioni di euro)**

Descrizione	Rendiconto 2019 GPT + GIAS (dati economici)	Di cui con figli	Di cui senza figli	Maggior onere per incremento ANF in cifra fissa
		Tabelle 11-19	Tabelle 20A-21D	Tabelle con figli 11-19
Assegni per il nucleo familiare:				
ai lavoratori dipendenti tramite DM	3.610,1	3.539,1	71,0	930,6
ai lavoratori disoccupati non agricoli	260,8	255,7	5,1	67,2
ai lavoratori dipendenti agricoli	392,9	385,2	7,7	101,2
ai lavoratori domestici	96,1	94,2	1,9	24,7
ai lavoratori disoccupati agricoli	30,3	29,7	0,6	7,8
ai lavoratori dipendenti non agricoli	5,9	5,8	0,1	1,5
ai lavoratori disoccupati in mobilità	0,7	0,7	-	0,2
ai pensionati	634,4		634,4	-
ai pensionati ex ENPALS	1,3		1,3	
ai lavoratori agricoli in cassa integrazione	-		-	
Totale ANF	5.032,5	4.310,4	722,1	1.133,2

In via prudenziale, per tenere conto dei rischi della stima, gli effetti finanziari sulla platea di lavoratori dipendenti del settore privato vengono quantificati in 1.160 milioni; un incremento del 23% rispetto alla spesa complessiva registrata nel 2019.

Sempre in via prudenziale, per i lavoratori dipendenti del settore pubblico si ipotizza un incremento della spesa lievemente superiore e pari a poco più del 30%. Questo comporta effetti finanziari per l'anno 2021 pari a 230 milioni di euro.

Complessivamente il maggior onere dell'articolo in esame è valutato in 1.390 milioni di euro per l'anno 2021.

Al riguardo, si osserva preliminarmente che i dati rilevabili dal rendiconto INPS 2019 mostrano un ammontare complessivo di oneri relativi all'assegni per il nucleo familiare maggiore di quello riportato nella tabella recata dalla RT (5.440 milioni rispetto a 5.032,5 milioni di euro⁵). Va tuttavia sottolineato che dalla stessa RT si evince che dalla tabella sono esclusi i lavoratori dipendenti del settore pubblico, per i quali la relativa spesa si sarebbe attestata nel 2019 a circa 760 milioni di euro (230 milioni di

⁵ Inoltre, per il medesimo anno, il Rendiconto sociale INPS riporta l'importo di 5.046 milioni di euro (pagina 148)

euro/30 x 100), il che comunque confermerebbe l'esistenza di una discrasia fra i valori totali desumibili dalla RT e quelli ricavabili dal rendiconto INPS, anche se di segno contrario. Un'ulteriore discrasia, interna alla stessa RT, emerge poi con riferimento agli oneri per i lavoratori dipendenti del settore privato con figli, indicati pari a 3.539,1 milioni di euro nella tabella ma a 3.375,3 milioni nella parte discorsiva.

In merito all'ampiezza della platea implicitamente deducibile dai dati forniti e dall'indicazione di 2,5 milioni di nuclei di lavoratori dipendenti privati con figli percettori dell'ANF⁶, si ritiene, considerando anche i 2,7 milioni di figli minorenni riportati dalla RT relativa all'articolo 2, che i valori complessivi riferibili ai figli minorenni per i quali si usufruisce dei benefici in questione siano compatibili con il totale dei minorenni che vivono nel territorio nazionale (circa 9,6 milioni), attribuendo - in proporzione - i figli minorenni alle categorie diverse dai lavoratori dipendenti di cui alla prima riga della tabella, nonché ai dipendenti pubblici, e tenendo presente l'esistenza di una significativa quota di soggetti che - per motivi reddituali - non percepiscono l'ANF. Non disponendo di dati diretti sui valori unitari medi per figlio finora erogati, per verificare le stime effettuate dalla RT si potrebbe considerare l'onere complessivo per i nuclei di lavoratori dipendenti privati con figli, quantificato dalla RT in circa 3,5 miliardi di euro. Ipotizzando per i 2,5 milioni di nuclei con figli una media di 1,6 figli, si ha un totale di 4 milioni di minorenni da considerare. Ricavando da tale platea quella totale (utilizzando come parametro di riferimento la spesa per le altre categorie), si ottiene un valore di quasi 5 milioni di figli in relazione ai quali si percepisce il beneficio. Alla luce del periodo di erogazione (al massimo 6 mesi; 5,5 mesi in media secondo la stima della RT) l'importo aggiuntivo per figlio sarebbe di circa 206 euro (per i primi due figli) o di circa 300 euro (per tutti i figli nei nuclei con almeno 3 figli). Pur trattandosi di ipotesi approssimative, dai dati I.stat relativi all'ampiezza dei nuclei familiari si può dedurre che 3,7-3,9 milioni dei predetti minori siano in nuclei con al massimo 2 figli e i restanti 1,1-1,3 milioni in nuclei con almeno 3 figli, dal che scaturirebbe un onere totale di 1.144 milioni, che appare in linea con quanto quantificato dalla RT. Atteso che, a loro volta, i valori per i dipendenti pubblici implicitamente assunti dalla RT appaiono sufficientemente proporzionali al loro peso sulla forza lavoro, si può ragionevolmente ritenere verificata la stima di un onere complessivo di 1.390 milioni di euro.

Articolo 6 ***(Rifinanziamento dei Centri di assistenza fiscale)***

Il comma 1, in considerazione dell'incremento dei volumi di dichiarazioni sostitutive uniche ai fini del calcolo dell'ISEE, connesso anche al beneficio di cui all'articolo 1, nonché, più in generale, al riordino delle misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale previsto dalla legge n. 46 del 2021, incrementa per l'anno 2021 lo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 479, della legge n. 160 del 2019 (previsto per gli enti di cui alla rubrica), in misura pari a 30 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 8.

⁶ Fra l'altro riscontrabile nella Tavola 3.7.1 di pagina 188 del Rendiconto sociale INPS 2019.

La RT nulla aggiunge al contenuto dell'articolo.

Al riguardo, nulla da osservare, essendo l'onere configurato in termini di tetto di spesa.

Articolo 7

(Disposizioni in materia di monitoraggio dei limiti di spesa relativi ai trattamenti di integrazione salariale)

Il comma 1, sostituendo il secondo periodo dell'articolo 8, comma 13, del decreto-legge n. 41 del 2021, stabilisce che ai fini dell'integrazione del complessivo limite di spesa di cui al primo periodo del medesimo comma (7.284,3 milioni di euro per il 2021 da destinare alla cassa integrazione ordinaria e in deroga, all'assegno ordinario e ai trattamenti di CISOA) è in ogni caso reso disponibile l'importo di 707,4 milioni di euro per l'anno 2021 di cui all'articolo 12, comma 13, del decreto-legge n. 137 del 2020, il quale è trasferito all'INPS e, qualora dovessero verificarsi le condizioni di cui all'ultimo periodo del comma 12 (raggiungimento del limite di spesa e conseguente blocco di ulteriori erogazioni), attribuito dall'INPS medesimo, previa comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, per l'integrazione degli specifici limiti di spesa di cui al primo periodo del comma 13 (*v. supra*) in ragione delle risultanze del monitoraggio effettuato ai fini del rispetto dei limiti di spesa.

Il comma 2, a seguito dell'attività di monitoraggio prevista dal terzo periodo dell'articolo 8, comma 13, del citato decreto-legge n. 41 del 2021 e in coerenza con le finalità ivi indicate, riduce il complessivo limite di spesa per l'anno 2021 relativo ai trattamenti CISOA (cassa integrazione salariale per gli operai agricoli) di cui al primo periodo del medesimo articolo 8, comma 13, in misura pari a 300 milioni di euro e corrispondentemente incrementa il complessivo limite di spesa per l'anno 2021 relativo ai trattamenti di cassa integrazione in deroga di cui allo stesso primo periodo del predetto articolo 8, comma 13.

Il comma 3 prevede che la verifica del raggiungimento, anche in via prospettica, dei limiti di spesa di cui all'articolo 8, comma 13, primo periodo, del predetto decreto-legge n. 41 del 2021 (cig ordinaria in deroga e assegno ordinario con causale Covid-19) sia effettuata, sulla base del monitoraggio previsto, in base a quanto effettivamente fruito dai datori di lavoro autorizzati ai trattamenti di integrazione salariale per l'anno 2021, individuando la quota delle ore autorizzabili, sulla base delle risultanze del monitoraggio al 31 maggio 2021, della quota delle ore fruito rispetto alle ore autorizzate di integrazione salariale relative all'anno 2020.

La RT esclude che dalla disposizione derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Infatti, il comma 1 riattribuisce direttamente, in luogo del previsto DM, risorse riscontrate disponibili a legislazione vigente nell'ambito del bilancio dello Stato e già programmate in relazione ai saldi di finanza pubblica. Analogamente, il comma 2, sulla base dell'attività di monitoraggio, modifica, in luogo del previsto DM, specifici limiti di spesa senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (dai dati di monitoraggio al 7 giugno gli impegni di spesa relativi alle ore autorizzate per i provvedimenti del decreto-legge n. 41 del 2021 e della legge n. 178 del 2020 sono circa 10 milioni di euro, per cui appare congruo il ridimensionamento del limite di spesa per i trattamenti CISOA previsto dalla disposizione in esame). Infine, il comma 3 reca una norma procedimentale

che esplicita le modalità per la verifica del rispetto dei limiti di spesa per il 2021 in materia di integrazioni salariali senza modifica degli stessi.

Al riguardo, nulla da osservare sui commi 1 e 2, nel presupposto che i dati di monitoraggio finora raccolti siano pienamente attendibili anche in via prospettica e rispetto all'evoluzione ragionevolmente ipotizzabile delle necessità di integrazione del reddito nei settori per i quali si procede ad una riduzione delle risorse stanziare. In relazione al comma 3, pur non avendo obiezioni da formulare in astratto alla metodologia di monitoraggio prevista (allo scopo di tener conto delle ore fruite e non solo di quelle autorizzate), si osserva tuttavia che con il progressivo ritorno ad un'attività economica più ordinata e programmabile il rapporto fra ore fruite e quelle autorizzate potrebbe significativamente cambiare, con conseguenti riflessi distorsivi rispetto ai calcoli desunti dal monitoraggio al 31 maggio 2021.

Articolo 8 ***(Disposizioni finanziarie)***

Il comma 1 provvede alla copertura degli oneri derivanti dagli articoli 2 e 6, pari a 1.610 milioni di euro per il 2021, e degli oneri derivati dall'articolo 5, valutati in 1.390 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione, per complessivi 3.000 milioni di euro per l'anno 2021, dell'autorizzazione di spesa (Fondo assegno universale e servizi alla famiglia) di cui all'articolo 1, comma 339, della legge n. 160 del 2019 (con una dotazione di 1.044 milioni di euro per il 2021, ai quali vanno aggiunti i 3.012 derivanti dal rifinanziamento di cui all'articolo 1, comma 7, della legge n. 178 del 2020 e sottratti i complessivi 446,1 milioni di euro per le riduzioni di spesa di cui ai commi 362 e 364 del medesimo articolo).

La RT si limita a ribadire il contenuto dell'articolo.

Al riguardo, nulla da osservare, stante la disponibilità delle risorse necessarie e la natura del Fondo utilizzato a copertura, destinato proprio alle finalità perseguite con il presente decreto-legge.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

- Apr 2021 [Nota di lettura n. 218](#)
A.S. 2168: "Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 45, recante misure urgenti in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia"
- " [Nota di lettura n. 217](#)
Schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, sul mercurio (**Atto del Governo n. 249**)
- " [Documentazione di finanza pubblica n. 26](#)
A.S. 2144 - Decreto-legge n. 41 del 2021 ("Sostegni"): utilizzo autorizzazione all'indebitamento e risorse e impieghi
- " [Nota di lettura n. 219](#)
A.S. 2172: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Documentazione di finanza pubblica n. 27](#)
Documento di economia e finanza 2021 (**Doc. LVII, n. 4**)
- " [Nota di lettura n. 220](#)
A.S. 2169: "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Nota di lettura n. 221](#)
A.S. 2191: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- Mag 2021 [Nota di lettura n. 222](#)
A.S. 2201: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Nota di lettura n. 223](#)
A.S. 2207: "Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti"
- " [Nota breve n. 21](#)
Le previsioni economiche di primavera 2021 della Commissione europea
- Giù 2021 [Nota breve n. 22](#)
Coordinamento delle politiche economiche nel 2021: superare il Covid-19, sostenere la ripresa e modernizzare la nostra economia
- " [Nota di lettura n. 224](#)
A.S. 2271: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19" (Approvato dalla Camera dei deputati)